



COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
SANDRONE ing. Mattia	SINDACO	X	
GILI Roberto	CONSIGLIERE	X	
PAOLANTONIO Angelina	CONSIGLIERE	X	
NIDOLA Sergio	CONSIGLIERE	X	
GHIRARDI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
VALLERO Massimo	CONSIGLIERE	X	
RUGGIERO Ismaela	CONSIGLIERE	X	
DADO Monica	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Graziano	CONSIGLIERE	X	
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina	CONSIGLIERE	X	
LARUFFA Andrea	CONSIGLIERE	X	
	Totale Presenti:	11	
	Totale Assenti:	0	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.

SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Sindaco il quale illustra le misure e le motivazioni adottate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili e terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille di cui il 7,6 per mille è riservato esclusivamente allo Stato

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/2/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,

Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011	1,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 345.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 87.958,00.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D ad eccezione della categoria D/10	10,00 per mille di cui il 7,6 per mille è riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,00 per mille
Aliquota terreni agricoli	9,00 per mille
Aliquota Aree fabbricabili	10,6 per mille

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria", approvato con deliberazione di Consiglio n. 17 in data odierna, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

Ascoltata la relazione;

Senza sviluppo di discussione;

Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 come sostituito dall'art. 3 c. 1 lett b) della Legge 213/2012 nonché l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;

Con n. 11 voti favorevoli, nessun Consigliere astenuto e nessun voto contrario, espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D ad eccezione della categoria D/10	10,00 per mille di cui il 7,6 per mille è riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,00 per mille
Aliquota terreni agricoli	9,00 per mille
Aliquota Aree fabbricabili	10,6 per mille

Di confermare, per l'annualità 2020 l'importo di €200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

- 16 giugno (prima rata o unico versamento)
- 16 dicembre (seconda e ultima rata)

Qualora i giorni su indicati fossero sabato o domenica la scadenza slitterebbe al lunedì successivo.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con separata unanime e favorevole votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO
F.to: SANDRONE ing. Mattia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: GILI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	12/05/2020	F.to:GARABELLO Milena
Regolarità tecnica	Favorevole	12/05/2020	F.to:GARABELLO Milena

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2020 al 12/06/2020 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull' Ordinamento EE.LL.D.LGS n. 267/2000.

Castagnole Piemonte, li 28/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000)

Castagnole Piemonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Castagnole Piemonte, li 28/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa